

CIRCOLARE 09/2023

11/10/2023



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

D. L. n. 132 del 29/09/2023

DECRETO LEGGE "PROROGHE"

A CURA DI

LUIGI MELLONI
STEFANO VENTURINI
MARCO CAMPIONE
FEDERICA PASCALE

TAX LEGAL AFC ADVISORY
VIA AVOGADRO, 12/A - 10121 TORINO - ITALIA T. +39 011 55 67 222 - INFO@RLVT.IT

WWW.RLVT.IT

Introduzione

Con la presente circolare portiamo alla Vostra attenzione alcune delle novità di carattere fiscale introdotte dal decreto legge del 29 settembre 2023 n. 132 di recente approvazione¹, di seguito anche individuato come “D.L. Proroghe”.

1. Rideterminazione del valore delle cripto-attività

L’art. 2 del D.L. Proroghe prevede un’ulteriore proroga del termine per il **versamento dell’imposta sostitutiva relativa alla rideterminazione del valore delle cripto-attività** il cui regime fiscale è stato ridefinito dalla Legge di Bilancio 2023.

Originariamente il termine per il versamento di tale imposta era fissato al 30 giugno 2023 e successivamente è stato spostato al 30 settembre 2023.

Con il presente Decreto Legge, il termine è stato ulteriormente prorogato al 15 novembre 2023.

Il suddetto versamento può essere effettuato in **un’unica soluzione** entro il 15/11/2023 **ovvero in tre rate annuali** di pari importo a partire dalla medesima data. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali del 3% annuo da versare contestualmente alla rata di riferimento.

La norma in esame origina dalle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 al regime di tassazione delle cripto-attività e dalla conseguente previsione di una imposta sostitutiva finalizzata a consentire di assumere quale costo fiscale delle predette attività il loro valore alla data del 1° gennaio 2023 pagando una imposta sostitutiva del 14%. La proroga riguarda proprio il pagamento di questa imposta sostitutiva.

Per approfondimenti si rinvia alla nostra circolare 3/2023 e si ricorda la necessità di indicare nella dichiarazione dei redditi che dovrà essere trasmessa entro il prossimo 30 novembre 2023 le cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2022.

2. Crediti imposta energia e gas

ATTENZIONE: Il Decreto Legge “proroghe”, a dispetto del suo nome, prevede, in materia di crediti d’imposta energia e gas, non una proroga ma bensì l’**anticipazione della scadenza entro cui utilizzare in compensazione** (mediante il mod. F24) i crediti d’imposta energia e gas **relativi al I e II trimestre 2023.**

¹ In vigore dal 30 settembre 2023.

La scadenza per l'utilizzo dei crediti relativi al I e II trimestre 2023 diviene il 16 novembre 2023 in luogo della data prevista originariamente, ovvero il 31 dicembre 2023.

Ricordiamo che sono interessati da tale novità i seguenti crediti:

- **Crediti spettanti alle imprese cd. "energivore" relativi al I e II trimestre 2023².**

Si ricorda che, per le imprese cd. "energivore", è riconosciuto un credito d'imposta pari al **45%** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **I trimestre**; mentre per il II trimestre la misura del credito è pari al **20%** della componente energetica.

- **Crediti spettanti alle imprese cd. "non-energivore" relativo al I e II trimestre 2023³.**

Tali crediti sono riconosciuti nella misura pari al **35%** della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto; mentre per il II trimestre 2023 l'aliquota di calcolo è pari al **10%**. I crediti spettano unicamente alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (diverse dalle "energivore").

- **Crediti spettanti alle imprese "gasivore" relativo al I e II trimestre 2023⁴.**

Il credito per le imprese a forte consumo di gas (cd. "gasivore") è riconosciuto nella misura pari al **45%** della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel primo trimestre dell'anno 2023 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; mentre per il II trimestre è prevista un'aliquota di calcolo pari al **20%**.

- **Credito delle imprese "non-gasivore" relativo al I e II trimestre 2023⁵.**

Si ricorda che il credito di imposta per le imprese non gasivore è riconosciuto nella misura pari al **45%** della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel primo trimestre dell'anno 2023 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, mentre per il II trimestre l'aliquota di calcolo è fissata nella misura del **20%**.

Appare opportuno sottolineare che, in generale, la spettanza dei crediti sopra citati è subordinata a un incremento del costo medio di energia / gas del 30% nei trimestri precedenti a quelli di riferimento.

Per i crediti in esame non si applicano i limiti alla compensazione previsti dall'art. 1, comma 53 L. 244/2007 (limite massimo di compensazione pari a 250.000 di euro per i crediti inseriti nel quadro RU), e dall'art. 34 L. 388/2000 (limite pari a 2.000.000 di euro per i crediti inseriti nel modello F24).

² Art. 1, comma 2 L. 197/2022 e art. 4 comma 2 DL 34/2023.

³ Art. 1, comma 3 L. 197/2022 e art. 4 comma 3 DL 34/2023.


⁴ Art. 1, comma 4 L. 197/2022 e art. 4 comma 4 DL 34/2023.

⁵ Art. 1, comma 5 L. 197/2022 e art. 4 comma 5 DL 34/2023.

Le norme istitutive dei crediti oggetto di trattazione prevedono la **possibilità di cessione** (solo per intero) dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti cessionari, i quali possono utilizzarli a loro volta in compensazione mediante F24.

Il nuovo termine di utilizzo dei crediti (16 novembre) assume carattere generale e dunque si rende applicabile anche a coloro che avessero acquistato gli stessi a seguito dell'esercizio di apposita opzione da parte dei beneficiari cedenti.

Si ricorda inoltre che, in **caso di mancato utilizzo**, i **crediti non saranno più utilizzabili in compensazione, né** sarà possibile chiederne il **rimborso** all'amministrazione finanziaria.



Per maggiori approfondimenti si rinvia alla nostra precedente circolare n. 1/2023 e 6/2023.

3. Assegnazione agevolata ai soci e trasformazione in società semplice

L'art. 4 del D.L. Proroghe **fissa al 30 novembre 2023**, in luogo del 30 settembre 2023, il termine per perfezionare le operazioni di **assegnazione** e **cessione agevolata** di beni non strumentali all'attività (sia immobili che mobili registrati) ai soci e la **trasformazione agevolata** in società semplice delle società commerciali.

Si ricorda che, per mezzo della previsione introdotta dalla L. 197/2022⁶ è possibile procedere all'assegnazione ai soci di beni non strumentali all'attività dell'impresa ed alla trasformazione di società che non svolgono attività d'impresa a **condizioni fiscali agevolate**.

Le società che potranno assegnare in via agevolata tali beni sono le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni.

Possono essere **oggetto dell'agevolazione** in esame tanto le cessioni di **immobili non utilizzati direttamente per l'attività d'impresa** quanto i **beni mobili registrati**. Ai fini fiscali si ricorda che l'agevolazione consiste nella **possibilità di applicare un'imposta sostitutiva nella misura dell'8%**⁷ alla base imponibile determinata quale differenza tra il costo fiscale dei beni assegnati ed il loro valore normale. Le **riserve in sospensione d'imposta** annullate per effetto dell'assegnazione saranno assoggettate ad **imposta sostitutiva** nella misura del **13%**.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla nostra precedente circolare 3/2023, si ribadisce che la norma in esame potrebbe essere in alcuni casi molto vantaggiosa e si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento in merito.

4. Proroga delle comunicazioni relative al regime forfetario

Il D.L. Proroghe modifica i termini per la presentazione delle dichiarazioni modello redditi 2022, relative al periodo 2021, (scorso anno) sino alla data del 30 novembre 2024 (la scadenza originaria era quella del 30 novembre 2022) ma solamente per la compilazione del quadro RS e solamente per i soggetti in regime forfetario.

Si tratta di una proroga conseguente al fatto che i campi informativi del quadro RS nella maggior parte dei casi non erano stati compilati dai soggetti forfetari, che con la presente proroga sono pertanto stati rimessi in termini per provvedere.

5. Proroga dei termini per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa

Viene infine prorogato al 31 dicembre 2023 il termine per accedere al fondo di garanzia per l'acquisto di abitazioni da adibire a prima casa da parte di alcune categorie di soggetti:

Il fondo di garanzia fornisce ai soggetti aventi le caratteristiche richieste dalla normativa una garanzia dello stato sino all'80% dell'importo dei finanziamenti **per l'acquisto della prima casa**.

⁶ Art. 1 commi 101-104 L. 197/2022.

⁷ 10,5% nel caso di società di comodo.

I principali requisiti per fruire dell'agevolazione sono i seguenti:

- 1) Soggetti: Giovani coppie (uno dei due coniugi di età inferiore a 35 anni), ovvero famiglie monogenitoriali ovvero giovani di età inferiore a 36 anni;
- 2) ISEE inferiore a 40.000 euro
- 3) Immobile non di lusso e non appartenente alle categorie A1, A8 ed A9;
- 4) Immobile di valore non superiore a 250.000.

CONTATTI

LUIGI MELLONI

LUIGI.MELLONI@RLVT.IT

STEFANO VENTURNI

STEFANO.VENTURINI@RLVT.IT

MARCO CAMPIONE

MARCO.CAMPIONE@RLVT.IT

FEDERICA PASCALE

FEDERICA.PASCALE@RLVT.IT



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

RLVT - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

VIA AVOGADRO, 12/A - 10121 TORINO - ITALIA T. +39 011 55 67 222 - INFO@RLVT.IT